

NON È UN RIFIUTO, MA UN "SOTTOPRODOTTO"



La **gestione dei rifiuti** incide molto nell'attività di impresa, ma una corretta e attenta applicazione della normativa può **semplificarne** la gestione e consentire un **risparmio in termini di costi**, in particolare laddove viene consentito che a certe condizioni, i residui derivanti dai processi di produzione delle imprese (come ad esempio trucioli di legno, sfridi e cascami in genere, terre da

scavo...) possano essere considerati dei "sottoprodotti" e non dei rifiuti, escludendoli dall'applicabilità della severa normativa relativa a questi ultimi. Evidentemente, ciò ha **effetti positivi anche per l'ambiente**, diminuendo la produzione di scarti da smaltire nonché l'utilizzo di materie prime vergini.

La **Legge 152/2006** (Testo Unico Ambientale) prevede che può essere considerato sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e

la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

A queste condizioni, pertanto, **un residuo di produzione può essere riutilizzato** o anche **rivenduto** analogamente ad un vero e proprio prodotto, ma non è facile verificare, nel caso concreto, quando un residuo risponda a tutte queste condizioni e la genericità della norma non aiuta. Peraltro, in caso di un controllo da parte degli enti preposti, è **il detentore del residuo che dovrà dimostrare** l'effettiva sussistenza delle condizioni in parola e, quindi, che si tratta di un sottoprodotto e non di un rifiuto.

Per agevolare la suddetta prova è stato pubblicato il D.M. n. 264 del 2016, intitolato "**Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti**" che prevede alcune modalità (non esclusive) attraverso cui gestire i residui di produzione in modo tale da rispettare le condizioni sopra viste. La nuova norma inoltre istituisce presso le **Camere di Commercio** un elenco in cui si iscrivono, senza oneri, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, per creare una **piattaforma di scambio tra domanda e offerta di sottoprodotti**.

Accanto alle normative di carattere generale sopra richiamate, dovranno, comunque, essere tenute in considerazione anche le norme specifiche che regolano la gestione di alcune tipologie di materiali (ad esempio il D.M. n. 161/2012 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo). ♦

QUALI MODALITÀ PREVEDE IL D.M. 264/2016 PER DIMOSTRARE CHE UN RESIDUO È UN SOTTOPRODOTTO?

- Implementazione di un sistema di gestione che, in relazione al processo di destinazione, alla tipologia, alla quantità e alla quantità del residuo, assicuri il riutilizzo di quest'ultimo.
- stipula di contratti tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, contenenti le caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, le modalità di utilizzo e le condizioni della cessione che devono essere vantaggiose per il produttore.
- in mancanza di rapporti contrattualizzati, predisposizione e conservazione di apposite schede tecniche previste all'allegato 2 del D.M.
- se il residuo dev'essere sottoposto ad ulteriori processi o operazioni per renderlo conforme alle caratteristiche ambientali o sanitarie richieste per il suo riutilizzo, integrazione di tali operazioni nel ciclo di produzione iniziale del residuo.
- predisposizione di schede tecniche contenenti le informazioni necessarie a consentire di verificare le caratteristiche e la conformità del residuo rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.